

Giustizia. L'ufficio deve decidere sulla richiesta nei medesimi tempi di decadenza stabiliti per la rettifica della dichiarazione

Rimborsi legati all'accertamento

È preclusa all'amministrazione ogni contestazione sul diritto «cristallizzato»

Antonio Iorio

Se il contribuente presenta la **dichiarazione dei redditi**, esponendo un credito chiesto a **rimborso**, l'Ufficio è tenuto a decidere sulla richiesta nei medesimi termini di decadenza stabiliti per la rettifica della dichiarazione. Se l'amministrazione, entro tale periodo, non adotta alcun provvedimento, il diritto al rimborso si cristallizza, rimanendo preclusa all'amministrazione ogni contestazione dei fatti che hanno originato la richiesta.

A fornire questo importante principio è la Cassazione con la sentenza 9339 depositata ieri, che revisiona, a favore del contribuente e sulla base di un'interpretazione ispirata ai principi di correttezza e buona fede nonché di efficienza della Pa, un precedente orientamento degli stessi giudici di legittimità, che riteneva svincolata dalla decadenza dell'azione di accertamento la possibilità per l'ufficio di negare il rimborso.

La vicenda trae origine dalla

presentazione di una dichiarazione per il 1994 nella quale il contribuente esponeva un credito chiesto a rimborso che l'ufficio aveva negato nel 2007. Il contribuente ricorreva lamentando, in sintesi, la decadenza della potestà di diniego

INTERPRETAZIONI

La Cassazione innova il precedente orientamento che riteneva svincolata da ogni termine la facoltà di negare il credito

dell'Agenzia atteso che era spirato sia il termine per l'esecuzione della liquidazione della dichiarazione (articolo 36 bis Dpr 600/73), sia quello ordinario di decadenza per l'accertamento (articolo 43 Dpr 600/73)

I giudici accoglievano il ricorso, mentre quelli di appello ritenevano legittimo l'operato dell'Ufficio. Il contribuente ri-

correva, allora, per cassazione. La Suprema Corte ha innanzitutto rappresentato l'esistenza dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale non esisterebbe reciprocità tra diritto al rimborso del contribuente e potestà accertativa dell'ufficio, con la conseguenza che il credito non si verrebbe a consolidare alla scadenza della decadenza dell'accertamento o della liquidazione della dichiarazione.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto di revisionare detto orientamento in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra fisco e contribuente, di certezza dei rapporti giuridici e di efficienza dell'attività amministrativa (articolo 97 Costituzione). In considerazione di ciò, i giudici di legittimità hanno ritenuto che se il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi, esponendo un credito chiesto a rimborso, l'amministrazione è tenuta a provvedere rispetto alla richiesta - e quin-

di anche al suo eventuale diniego - salvo che la norma non preveda espressamente in modo diverso, nel medesimo termine di decadenza dell'accertamento. Allo spirare di tale termine, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il diritto al rimborso si cristallizza nell'"an" e nel "quantum".

Di conseguenza, il contribuente potrà agire in giudizio a tutela del credito nell'ordinario termine di prescrizione mentre resta preclusa all'ufficio ogni contestazione dei fatti posti alla base del preteso rimborso.

Occorre rilevare che si tratta di una delle prime sentenze degli ultimi anni, che applica i principi dello Statuto e della Costituzione anche a favore del contribuente, senza porsi particolari problemi (che, infatti, non competono al giudice di legittimità) sugli eventuali riflessi sull'operatività dell'amministrazione. C'è solo da sperare che ne seguano altre nella stessa direzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'accusa: evasione fiscale per un miliardo



Dolce e Gabbana a processo

Domenico Dolce e Stefano Gabbana dovranno affrontare un processo a Milano per una presunta evasione fiscale da circa un miliardo di euro. Il gup di Milano Giuseppe Gennari ha ordinato ai pm milanesi di formulare la citazione diretta a giudizio per i due stilisti e altri sei imputati

OLYCOM

Società. La massima dei notai di Milano

Il revisore di Srl controlla anche la gestione

Angelo Busani

Se nella Srl sono nominati, quale **organo di controllo**, un revisore legale o una società di revisione, tale organo deve svolgere sia il controllo di gestione sia il controllo contabile: questo perché non vi sarebbe una spiegazione razionale a un sistema che (nelle ipotesi di controllo obbligatorio) ritenga idonea e sufficiente l'una o l'altra funzione di controllo.

È questa la principale ragione che ha spinto il Consiglio notarile di Milano, nella motivazione (pubblicata ieri) della massima n. 124, in tema di «organo di controllo e revisione legale dei conti nella Srl» (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 aprile), a sancire che la formulazione dell'articolo 2477 del Codice civile, «è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex articolo 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex articolo 14 Dlgs 39/2010) sono attribuite a un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore"». In altri termini non si giustificherebbe la facoltà di una scelta discrezionale da parte della società, nel senso di attivare alternativamente l'una e non l'altra funzione di controllo, in base ad una scelta che potrebbe anche essere mutevole da un triennio all'altro.

Nell'occasione, si motivano anche gli altri "passaggi" della massima 124: a) l'organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione può essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nel registro; b) lo statuto può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui es-

se sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito; c) lo statuto può disporre che le funzioni di controllo e di revisione, anziché a un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale, per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate per le Spa; d) lo statuto può sancire che le funzioni di controllo e di revisione siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo, e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore; e) lo statuto può prevedere che

FACOLTÀ

Lo Statuto può prevedere il collegio sindacale Per funzionamento e composizione valgono le regole delle Spa

lescelte di cui ai due punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci, senza modificazione statutaria.

Infine, c'è il tema della possibilità di nominare un sindaco unico in presenza di uno statuto che contempli esclusivamente la nomina di un collegio sindacale: a tal riguardo, occorre stabilire, caso per caso, quando la clausola statutaria "dispone diversamente" dal caso della nomina del sindaco monocratico. Secondo la massima 124 deve ritenersi quale "diversa previsione" dello statuto ogni clausola che contenga una scelta convenzionale dei soci. Al di fuori di tali ipotesi, occorre verificare se lo statuto non mostri alcuna specifica volontà che possa ritenersi contraria o comunque diversa rispetto al nuovo regime del sindaco unico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le istruzioni di Assonime per le assemblee

Quote rosa al debutto nei cda

Alessandro Galimberti
MILANO

Dal 12 agosto prossimo scatta l'**obbligo di rappresentanza** del «genere meno rappresentato» - in sostanza, le **quote rosa** - negli organi di amministrazione e controllo per le società quotate nei mercati regolamentati e per le società non quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni (legge 120/2011, pubblicata sulla G.U. 174 del 28 luglio 2011). Un obbligo che,

pur con una partenza progressiva - andrà di fatto a regime con le assemblee del 2013 - è molto di più di una moral suasion, considerato che le sanzioni nel caso di diffide inottemperate potranno arrivare ad ammen- de amministrative da 100mila a un milione di euro per gli organi di amministrazione, e tra 20mila e 200mila euro per gli organi di controllo, ma potrebbero addirittura sfociare in ultima istanza nella decadenza

dei componenti eletti.

In vista dell'entrata in vigore dei nuovi precetti, Assonime ha pubblicato ieri la Circolare 16 del 7 giugno 2012 destinata a Mercato mobiliare e Società quotate. Nel lungo documento sono presentati i casi che potrebbero dar luogo a difficoltà di applicazione, a cominciare dal calcolo delle quote (un quinto per il primo mandato, un terzo per i successivi) nel caso di numero di rappresentanti negli

organi non sia multiplo di 3 (o di cinque). In tali ipotesi, spiega Assonime, la correzione del decimale va fatta per eccesso, come del resto già deciso dalla Consob (articolo 144-undecies, comma 3 RE).

Quanto alle modifiche statutarie, se è vero che le società possono godere di un'ampia libertà nel definirne i contenuti, è altrettanto vero che la disciplina Consob non consente di imporre il rispetto del criterio di ri-

parto tra generi alle liste che presentano un numero di candidati inferiore a tre: questo per non disincentivare la presentazione di liste di minoranza. Gli adeguamenti statuari dovranno comunque muoversi su tre piani, dal criterio di riparto alle modalità di formazione delle liste, fino ai casi di sostituzione in corso di mandato. Per la formazione delle liste, lo statuto dovrebbe prevedere criteri che determinino quasi "automaticamente" l'elezione della quota di rappresentanza "debole" richiesta dal legislatore. Quanto ai «criteri suppletivi» per l'individuazione dei singoli componen-

ti del cda, «utile» l'inserimento di clausole che consentano di sostituire il candidato appartenente al genere più rappresentato con quello del genere mancante. Resta comunque «difficile» ipotizzare che l'esponente del genere meno rappresentato possa essere tratto da altre liste, in quanto non sembra che la disciplina sulle quote di genere possa derogare a quella sul voto di lista in sede di elezione dell'intero consiglio». Discipline a parte per i collegi sindacali, per i quali la legge sulle quote rosa - che pure si applica - non prevede obblighi statuari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Welfare. Per il committente il Durc è indice di idoneità tecnico-professionale

Il privato mette alla prova l'impresa con la dichiarazione di regolarità

Luigi Caiazza

Meno oneri per il committente o responsabile dei lavori in caso di **appalto** di opere edili. Il chiarimento è del ministero per Pubblica Amministrazione e di quello del Lavoro, rispettivamente, con le circolari 6/12 del 31 maggio e 12/12 del 1° giugno scorso, con le quali, ritornando sull'argomento del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), hanno interpretato le disposizioni regolamentari in modo più chiaro e flessibile, a favore dei committenti e dei responsabili dei lavori (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 giugno).

Il comma 9, dell'articolo 90 del Dlgs 81/2008 (Testo unico

strazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Durc con le modalità di cui all'articolo 43 del Dpr 445/2000. È chiara la formulazione normativa che esclude dunque anche nei lavori privati di edilizia che il Durc possa essere consegnato dal privato, in questo caso dal committente o responsabile dei lavori, all'amministrazione concedente del permesso di costruire o quale destinataria della comunicazione di inizio attività. Dovrà essere, invece, quest'ultima a richiederlo alle amministrazioni preposte al rilascio (Inps, Inail) o, ove previsto, alle Casse edili abilitate.

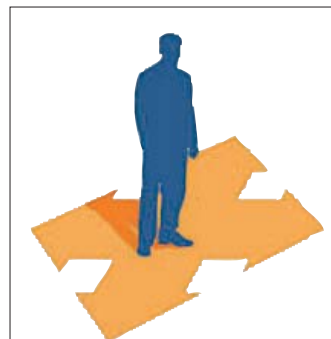
Tuttavia, le disposizioni derogatorie vanno coordinate con quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 40 del Dpr 445/2000, introdotto dall'articolo 15, della legge 183/2011, allorché stabilisce che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pa o a privati gestori di pubblici servizi».

Si tratta di una disposizione che non altera l'obbligo di cui al comma 9, lettera a), del Testo unico sicurezza il quale stabilisce che il committente o responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, tra l'altro, mediante l'esibizione del Durc da parte di questi (allegato XVII del Testo unico).

Analogamente avverrà, in base alla successiva lettera b), del medesimo comma 9, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo unico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPECIALE ONLINE



FORUM LAVORO

Le risposte ai quesiti dei lettori sulle novità della riforma Fornero

Dai contratti a termine alle nuove regole per le partite Iva. Sul sito del Sole 24 Ore sono disponibili le risposte degli esperti de «Il Sole 24 Ore» e della Fondazione studi dei consulenti del lavoro ai quesiti inviati dai lettori, sempre tramite internet, in occasione della settima edizione del Forum Lavoro. L'evento, che si è svolto il

30 maggio organizzato da «Il Sole 24 Ore», dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti e dalla Fondazione studi di categoria, ha consentito di approfondire gli effetti della riforma del lavoro, già votata dal Senato e ora all'esame della Camera. In particolare gli esperti hanno affrontato le novità in arrivo sul fronte dell'apprendistato, dei contratti di collaborazione, dei nuovi vincoli previsti per le partite Iva e le associazioni in partecipazione, l'articolo 18 e i licenziamenti, gli ammortizzatori sociali e gli obblighi per le aziende. Su questi temi sono ora disponibili le risposte ai quesiti giunti nei giorni scorsi. Inoltre all'indirizzo web indicato qui sotto è ancora possibile rivedere l'evento in differita

.com

www.//esperto-online.ilssole24ore.com/forumlavoro2012/default.aspx

DAL 1° LUGLIO

Aggiornati i valori degli assegni familiari

Definiti i nuovi livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Con la circolare 79 pubblicata ieri, l'Inps ha provveduto a definire i parametri da utilizzare nel periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2013.

I valori vengono aggiornati ogni anno, con effetto dal 1° luglio, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie e impiegati calcolato dall'Istat.

Tra il 2010 e il 2011 tale variazione è stata pari al 2,7% e di conseguenza si è provveduto a rivalutare i livelli reddituali e gli importi mensili della prestazione che serviranno anche per calcolare gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.

Gli **assegni familiari** sono un sostegno economico destinato ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, pensionati da lavoro dipendente o dei lavoratori che usufruiscono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente quali indennità di disoccupazione, cassa integrazione guadagni, indennità di malattia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli indebiti sulle prestazioni

La verifica Inps in Comune ancora in tempi lunghi

Matteo Prioschi
Arturo Rossi

Nonostante un assegno mensile su due sia sotto i mille euro, a volte può capitare di dover restituire parte della **pensione**, erogata magari diversi anni prima. Molti lettori del Sole 24 Ore hanno segnalato di aver ricevuto una lettera da parte dell'**Inps** con cui, a seguito di verifiche reddituali, si chiede la restituzione di parte di quanto già corrisposto. Con casi limite come quello degli eredi invitati a rimborsare quanto pagato in più al defunto dal 2002 al 2004.

Un caso limite, appunto, perché se è vero che l'Inps ve-

anni scorsi con la sottoscrizione della convenzione tra l'Inps e l'agenzia delle Entrate, per effetto della quale l'Istituto nazionale di previdenza può accedere all'anagrafe tributaria al fine di verificare la situazione economica e reddituale dei contribuenti e il relativo diritto di beneficiare di prestazioni sociali agevolate.

Una "linea diretta" che però non c'è ancora con le amministrazioni comunali e in tal caso i tempi per la verifica possono essere più lunghi, perché la trasmissione delle informazioni tra le amministrazioni locali e l'Inps può subire ritardi. Così può accadere che l'Istituto scopra anche qualche anno dopo, fino all'acquisizione del certificato di morte, che una persona è deceduta o che un extracomunitario titolare di assegno sociale in realtà è rientrato nel paese natale.

È da sottolineare che sulla materia è intervenuto il recente decreto legge sulle semplificazioni, numero 5/2012, che all'articolo 16, comma 8, modifica l'articolo della legge 412/91: si prevede che con decreto del Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del presidente dell'Inps, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. In pratica, si dà più tempo all'Inps per il recupero dei debiti, mentre finora era stabilito che l'Istituto procedesse annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche provvedendo entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Un caso in cui può essere richiesta la restituzione di quanto erogato può essere quello in cui, per esempio, un titolare di assegno sociale si sposa con una persona che ha reddito tale da far venir meno il diritto alla prestazione. In questa direzione un passo avanti consistente è stato compiuto negli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fondo Futura presentato a Torino

La Cassa geometri si candida al secondo pilastro

Federica Micardi
TORINO

La **Cassa di previdenza dei Geometri** (Cipag) apre alla previdenza complementare con il fondo "Futura". «Una scelta fatta per offrire ai nostri iscritti la possibilità di integrare l'assegno pensionistico grazie al cosiddetto secondo pilastro» spiega il presidente della Cipag Fausto Amadasi. L'adesione al fondo pensione è libera e volontaria per legge, inoltre ha il vantaggio di avere una serie di agevolazioni fiscali: dalla deducibilità di quanto versato al fondo - con un limite massimo di 5.164 euro l'anno - a una tassazione agevolata dei rendimenti fra il 9 e il 15% (contro il 20% applicato anche ai rendimenti delle casse previdenziali).

Il fondo Futura è stato presentato ieri ai collegi provinciali e agli iscritti durante una tavola rotonda che si è svolta presso l'Aula magna del Politecnico di Torino. Tra i relatori l'avvocato Leonardo Tais, direttore centrale della Covip - l'organo di vigilanza dei fondi pensione -, Francesco Vallacchia, docente alla Liuc di Castellanza e presidente del master universitario in Assicurazioni, previdenza e assistenza e la professoressa Giovanna Nicodano, docente di economia a Torino e membro del CeRP, il primo centro in Italia dedicato allo studio dell'economia delle pensioni e dell'invecchiamento.

Il fondo Futura deve essere approvato dalla Covip, un passaggio che non dovrebbe riservare sorprese dato che l'Autorità di vigilanza ha partecipato attivamente alla sua costituzione. Una partecipazione motivata: «L'iniziativa della Cassa geometri - spiega Leonardo Tais - potrebbe essere un volano per iniziative analoghe; tra i professionisti esiste solo un caso di fondo pensione: il fondo Sanità». Una "disattenzione" che riflette i dati nazionali: in Italia la previden-

za complementare non decolla e gli iscritti sono poco meno di 5 milioni e mezzo (di cui 4 milioni sono dipendenti del settore privato) nonostante gli indubbi vantaggi fiscali e previdenziali e la flessibilità dello strumento.

Prima di avviare il progetto Futura, la Cipag ha fatto un'indagine tra i propri iscritti e l'interesse emerso ha convinto i vertici a intraprendere questa strada. Una volta ricevuto il parere favorevole della Covip le adesioni saranno raccolte dai delegati provinciali. Difficile ora prevedere quanti, tra i 96 mila i geometri iscritti alla Cassa, sceglieranno di aderire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scenario

01 | LA CATEGORIA I geometri iscritti all'ordine sono 110 mila, quelli iscritti alla Cassa sono 96 mila

02 | LA RIFORMA La Cipag ha deliberato una serie di interventi per garantire la sostenibilità a 50 anni, ora in attesa dell'approvazione ministeriale. Tra le novità: • l'innalzamento graduale (dal 2014 al 2019) a 70 anni dell'età richiesta per il retributivo, dove il reddito sarà considerato al 75%; • innalzamento graduale dell'età da 65 a 67 anni per la pensione contributiva; • per la liquidazione della pensione contributiva serviranno almeno 20 anni di contribuzione effettiva; • il blocco delle rivalutazioni nel 2013 e nel 2014 per le pensioni superiori a 1.500 euro lordi mensili e il blocco dal 2013 al 2019 per le pensioni superiori a 35 mila euro lordi annui